**Accordo interconfederale sull’apprendistato di primo e di terzo livello**

[Premessa 2](#_Toc451359525)

[Apprendistato di primo livello: trattamento retributivo 2](#_Toc451359526)

[Apprendistato di terzo livello: trattamento retributivo 5](#_Toc451359527)

[Disposizioni comuni all’apprendistato di primo e di terzo livello 5](#_Toc451359528)

# Premessa

Il 18 maggio 2016 Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil un accordo interconfederale volto a disciplinare l’apprendistato di primo e di terzo livello.

L’accordo dà attuazione alla delega contenuta all’art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2015 e contiene una disciplina di **carattere cedevole** volta a consentire un immediato utilizzo di queste due fattispecie contrattuali.

Rientra, poi, nelle competenze dei contratti collettivi nazionali l’eventuale definizione di una disciplina che tenga conto anche delle specificità del settore, in linea con quanto già avvenuto per l’apprendistato professionalizzante con l’accordo interconfederale del 18 aprile 2012.

Ricordiamo, peraltro, che sull’apprendistato di primo e di terzo livello il ruolo che la legge attribuisce alla contrattazione collettiva è minore rispetto a quello previsto per l’apprendistato professionalizzante. Tale ruolo, infatti, attiene principalmente ai profili economici del contratto e non riguarda, invece, i profili formativi.

Di seguito vengono illustrati i principali contenuti dell’accordo interconfederale, mentre si rinvia alla Circolare Confindustria n. 19893 del 24 settembre 2015 per una disamina più complessiva della disciplina dell’apprendistato contenuta nel D. Lgs. n. 81/2015.

# Apprendistato di primo livello: trattamento retributivo

Una delle novità più significative apportate dal D. Lgs. n. 81/2015 alla disciplina dell’apprendistato è la distinzione del trattamento retributivo dovuto all’apprendista in base all’attività svolta.

In particolare, l’art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015 distingue come segue il trattamento retributivo dovuto all’apprendista di primo livello:

1. **ore di formazione presso l’istituzione formativa**:tali ore non sono retribuite;
2. **ore di formazione “interna” a carico del datore di lavoro**: 10% della retribuzione;
3. **ore di lavoro in apprendistato**: retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva con possibilità di sottoinquadramento o percentualizzazione ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2015.

L’accordo interconfederale prende atto della differenziazione del trattamento retributivo contenuta nell’art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015 e si limita a prevedere il trattamento retributivo dovuto per le ore di lavoro in apprendistato (n. 3) mentre lascia inalterati i trattamenti previsti dalla legge per le ore di formazione (n. 1-2).

Tale scelta di fondo dell’accordo è desumibile dall’*incipit* del punto 3 dell’accordo interconfederale che espressamente prevede che resta fermo “*quanto previsto dall’art. 43, comma 7*”. Ne segue che il trattamento retributivo previsto, attraverso il sistema della percentualizzazione dal medesimo punto 3 dell’accordo interconfederale, trova applicazione solamente per le ore di lavoro svolte dall’apprendista di primo livello.

Nelle premesse le parti hanno comunque convenuto “*sull’opportunità di valorizzare*” il trattamento retributivo del 10% per le ore di formazione interna. L’elemento della “valorizzazione” rappresenta un’indicazione di carattere meramente prospettico, tesa a sottolineare la possibilità, prevista espressamente dallo stesso art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, che la contrattazione collettiva preveda un diversa misura di corrispettivo per tali ore di formazione interna. Resta che, per i contratti di apprendistato di primo livello, regolati dall’accordo interconfederale, la percentuale del 10%, prevista dalla legge, viene confermata.

Nel merito, l’accordo interconfederale ha scelto di adottare per la determinazione della retribuzione dovuta all’apprendista di “primo livello” il metodo della **percentualizzazione**, prendendo quale riferimento la retribuzione prevista dal contratto nazionale per il livello di inquadramento determinato convenzionalmente dalle parti, al momento della stipulazione del contratto di apprendistato.

Ferma restando l’autonomia delle parti del contratto individuale, l’accordo prevede comunque che il livello di inquadramento stabilito dalle parti dovrà essere coerente con il percorso formativo svolto dallo studente/apprendista presso l’istituzione formativa esterna (cfr. punto 2 a.i.).

Una volta determinato il livello di inquadramento è possibile applicare le aliquote di percentualizzazione della retribuzione secondo la tabella contenuta nell’accordo interconfederale e che si riportano di seguito:

* 45% della retribuzione di riferimento per il primo anno di apprendistato;
* 55% della retribuzione di riferimento per il secondo anno di apprendistato;
* 65% della retribuzione di riferimento per il terzo anno di apprendistato;
* 70% della retribuzione di riferimento per il quarto anno di apprendistato.

Occorre, tuttavia, precisare che il riferimento all’anno di apprendistato contenuto nella prima colonna della tabella a pagina 2 dell’accordo, si riferisce **all’anno del percorso formativo** e non già all’anno del percorso di apprendistato propriamente inteso.

In altre parole, l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali prevede che, ai fini retributivi, occorre equiparare l’anzianità nel percorso di studio all’anzianità “lavorativa” nell’ambito del percorso di apprendistato.

Ciò, naturalmente, sempre tenendo conto che va escluso il primo anno del percorso formativo perchè, almeno nella generalità dei casi, tale percorso è avviato all’età di 14 anni, ossia da una età che non consente la stipula di un contratto di lavoro.

Dunque, ad esempio, se lo studente è al terzo anno del suo percorso formativo per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e inizia a lavorare in apprendistato (ossia inizia il primo anno di lavoro in apprendistato al terzo anno del suo percorso formativo) non gli si applicherà la retribuzione del primo anno di lavoro in apprendistato (ossia il 45%) bensì quella del secondo anno (ossia il 55%).

Per agevolare la corretta individuazione del parametro retributivo da prendere a riferimento, le parti hanno, comunque, redatto una **tabella allegata** all’accordo interconfederale la quale, in modo esemplificativo, associa al percorso formativo l’aliquota retributiva di riferimento.

In definitiva, il trattamento retributivo previsto dall’accordo interconfederale per gli apprendisti di primo livello può essere sintetizzato come segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trattamento retributivo apprendistato di primo livello** | | |
| *Attività* | *Retribuzione* | *Rif. normativo* |
| Ore di formazione esterna (presso l’istituzione formativa) | Non dovuta | Art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015 come richiamato dal punto 3 dell’accordo interconfederale |
| Ore di formazione interna (a carico del datore di lavoro) | 10% dell’inquadramento di riferimento | Art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015 come richiamato dal punto 3 dell’accordo interconfederale |
| Ore di lavoro in apprendistato | Percentuale dell’inquadramento di riferimento | Punto 3 dell’accordo interconfederale e relativa tabella |

# Apprendistato di terzo livello: trattamento retributivo

A differenza dell’apprendistato di primo livello, per l’apprendistato di terzo livello si è optato per il diverso sistema retributivo del **sottoinquadramento**.

Tale sistema, già ampiamente sperimentato nell’apprendistato professionalizzante, consente un sottoinquadramento fino a due livelli dell’apprendista, che l’accordo modula tanto in ragione della **durata del percorso formativo**, quanto prevedendo una **progressione** nel corso del rapporto di apprendistato.

Di seguito una tabella riepilogativa del sottoinquadramento previsto al punto 4 dell’accordo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Trattamento retributivo apprendistato di terzo livello** | |
| *Durata del percorso formativo* | *Livelli di sottoinquadramento* |
| Superiore ad un anno | prima metà apprendistato: 2 livelli |
| seconda metà apprendistato: 1 livello |
| Pari o inferiore 1 anno | 1 livello |

# Disposizioni comuni all’apprendistato di primo e di terzo livello

L’accordo interconfederale contiene anche alcune disposizioni comuni ad entrambe le tipologie di apprendistato:

* **Piano formativo individuale:** l’accordo interconfederale prevede che, nel piano formativo individuale definito in sede di conclusione del contratto di apprendistato, le parti includano la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento tra i contenuti formativi che devono essere svolti nelle ore di formazione a carico del datore di lavoro (cfr. punto 1 a.i.);
* **Prolungamento del periodo di apprendistato:** si rimette all’accordo delle parti del contratto individuale la facoltà di prolungare il periodo di apprendistato prevista dall’art. 42, comma 5, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2015, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
* **Disciplina suppletiva:** per i profili non regolati dall’accordo interconfederale si potrà, in via suppletiva e nelle more di una specifica regolamentazione da parte dei contratti collettivi nazionali, fare riferimento alla disciplina prevista per l’apprendistato professionalizzante (cfr. punto 5 a.i.);
* **Informazione e comunicazione:** le parti si sono impegnate a promuovere l’accordo interconfederale attraverso iniziative di informazione e comunicazione anche di tipo congiunto (cfr. punto 7 a.i.).